

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPELLI

Disposizioni per la promozione della produzione di energia da prodotti di origine agricola e disciplina dell’attività agroenergetica

Presentata il 16 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione energetica, strettamente connessa a quella ambientale, è spesso al centro di dibattiti non soltanto in ambito nazionale, ma su scala globale. In particolare, dopo che il « caro petrolio », causato da una grave speculazione internazionale, ha prodotto un aumento dei prezzi insostenibile che rischia di mettere in ginocchio settori strategici. Con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, per ciascuno Stato membro è stato fissato un obiettivo per la quota di energia da fonti

rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale « 20-20-20 » dell’Unione europea. A tale fine vengono fissati precisi obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 2005: per l’Italia l’obiettivo è stato fissato al 17 per cento. La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. I risultati che ci siamo prefissi saranno difficilmente raggiungibili se non si incide immediatamente nel miglioramento dei processi produttivi e industriali e sull’incremento sostanziale e non di nicchia della quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. In tal senso la produzione di energie rinnovabili

rappresenta non solo la risposta ai problemi ambientali, ma offre anche l'opportunità di garantire reddito agricolo, di creare posti di lavoro, di proteggere la natura e di produrre energia pulita. L'utilizzo delle suddette forme di energia, inoltre, consentirebbe un maggiore approvvigionamento di energia costante nella quantità e nel prezzo, avendo come effetto benefico un consistente alleggerimento della bilancia commerciale. Tra le fonti di energia rinnovabili deve essere attribuito un ruolo centrale e strategico all'utilizzo delle biomasse agricole. Queste, tramite un rapporto sinergico tra agricoltura e industria, possono concretamente costituire una fonte di rilancio per l'economia in generale e, in particolare, delle aziende agricole, consegnando all'ambiente il ruolo, di volano per lo sviluppo. Le biomasse, originate dalla parte biodegradabile di prodotti, rifiuti o residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, consentono, infatti, di essere meno dipendenti da cambiamenti climatici, di favorire la creazione di vere e proprie strutture regionali e, fattore non trascurabile, di attivare sbocchi alternativi al settore agricolo. Oggi, in Italia, l'agricoltore che decide di produrre carburanti dalle biomasse si trova di fronte a una situazione non certo incentivante. Esiste, infatti, una legislazione lacunosa senza una strategia continuativa e decisa che definisca con chiarezza l'impegno dello Stato sul piano sia fiscale, che progettuale ed esecutivo a favore di una politica per l'impiego dei biocombustibili, i carburanti ricavati da biomassa. La presente proposta di legge intende contribuire alla definizione di una chiara strategia da perseguire. Intendiamo indicare specifici interventi per il settore, individuando le linee guida generali e le azioni da intraprendere.

Ecco perché la presente proposta di legge prevede, tra le altre, iniziative volte a sostenere misure di carattere fiscale e di sviluppo attraverso l'impiego di biocarburanti per i trasporti pubblici e per il riscaldamento di immobili pubblici e privati e si basa su un sistema di incentivi, rendendo meno gravose le accise sui car-

buranti di origine vegetale, e di modalità di finanziamento degli investimenti che consentano una stretta connessione tra gli impegni di spesa con i ritorni attesi in termini di aumento del gettito fiscale connesso all'avvio delle nuove attività produttive.

Tale sistema di incentivo e di finanziamento, oltre a rispettare le disposizioni nazionali ed europee in materia e a evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, crea un sistema completo e di lungo periodo, tramite il quale possa realizzarsi un compiuto sistema di produzione e di assorbimento dei biocombustibili.

L'Italia, incentivando l'utilizzo di queste fonti energetiche, ha l'occasione di inserirsi in un mercato nuovo, che potrebbe generare una decisiva e fondamentale spinta affinché l'agricoltura affronti in modo innovativo le sfide del mercato globale a partire da quella fondamentale e strategica della produzione di energia. I carburanti da biomasse, così come l'energia solare, possono essere parti di un sistema complesso di produzione di energia che permetta l'autosufficienza per sostenere il nostro sviluppo, ma anche per garantire la tutela della salute dei cittadini che non possono più accettare che le città diventino sempre più delle « camere a gas ».

L'articolo 1 indica le finalità della legge. L'articolo 2 definisce i prodotti agroenergetici. L'articolo 3 definisce l'attività agroenergetica. L'articolo 4 stabilisce gli scopi e le attività delle organizzazioni di produttori agroenergetici. L'articolo 5 prevede che alle forme associate e agli istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici si applichino le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. L'articolo 6 definisce con precisione i distretti agroenergetici e demanda alle regioni l'individuazione degli stessi. L'articolo 7 prevede incentivi; l'articolo 8 reca la definizione di un Piano agroenergetico nazionale; l'articolo 9 stanza un contributo sotto forma di credito d'imposta per lo sviluppo e per l'aumento della produzione di biocarburanti. L'articolo 10 prevede l'emanazione di disposi-

zioni per l'utilizzo di biocarburanti sui mezzi di trasporto pubblico e negli edifici pubblici o privati, stabilendo che una percentuale tra il 30 e il 50 per cento dei carburanti utilizzati provengano da bio-

carburanti. L'articolo 11 istituisce un fondo nazionale finanziato dalla legge di stabilità per sostenere ricerche e iniziative di promozione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine della riduzione delle emissioni annue di gas serra e per l'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, la presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione, lo sviluppo e la diversificazione del ruolo dell'agricoltura per l'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, allo scopo di contribuire all'attuazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Nel quadro delle politiche e delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delle emissioni di cui al comma 1, la presente legge stabilisce le norme per garantire:

a) le modalità e i criteri per il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica come asse strategico per lo sviluppo del sistema economico nazionale;

b) l'incremento della produzione e dell'impiego diretto di fonti di energia rinnovabile con riferimento ai biocarburanti di origine agricola nel rispetto di forme e di pratiche di produzione sostenibili e di tutela dell'ambiente;

c) la definizione dei prodotti agroenergetici;

d) la definizione di attività agroenergetica;

e) gli scopi e le attività delle organizzazioni dei produttori agroenergetici;

f) la definizione dei distretti agroenergetici;

g) le modalità per accedere agli incentivi e al credito d'imposta previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Prodotti agroenergetici).

1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.

2. In conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili, e si intende per:

a) « biocarburante » di origine agricola, un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

b) « biomassa », la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti o residui provenienti da attività di coltivazione o di allevamento, comprendenti sostanze vegetali o animali, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse.

3. Ai fini della presente legge è considerata di origine agricola l'energia eolica, idroelettrica, solare o fotovoltaica prodotta da impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali a destinazione agricola prevalente.

ART. 3.

(Attività agroenergetica).

1. Per attività agroenergetica si intende quella svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, diretta alla manipolazione, conservazione, trasfor-

mazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti esclusivamente dalla coltivazione del fondo o del bosco ovvero dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione o alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agroenergetici.

2. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le imprese agricole che producono energia di origine agricola e che la utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole o per attività ad esse connesse sono esenti dal pagamento di accise e di imposte di fabbricazione.

ART. 4.

(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo prioritario la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e la cessione della stessa e, in particolare, lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere e far assumere ai propri aderenti pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire e di attuare processi certi e verificabili di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

e) assicurare la trasparenza, la regolarità e la coerenza con la legislazione vigente dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

f) realizzare iniziative relative alla razionalizzazione della logistica;

g) promuovere, sperimentare e adottare tecnologie innovative;

h) promuovere azioni atte a favorire l'accesso a nuovi mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'apertura di sedi o di uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere integrati da finanziamenti pubblici che devono in ogni caso essere conformi a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa europea, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

4. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni

degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

ART. 5.

(Forme associate e istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici).

1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.

2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da un'interrelazione e da un'interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.

ART. 7.

(Incentivi).

1. Qualora i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica sulla base di un'intesa di filiera o di un contratto quadro ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, ai relativi produttori, su tutta l'energia che generano e senza limitazioni relative alla potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dell'articolo 1, commi 85, 85-*bis* e 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, con gli istituti di ricerca e con le regioni interessati per la ricerca e per l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.

4. All'energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

ART. 8.

(Piano agroenergetico nazionale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto definisce il Piano agroenergetico nazionale nel quale sono indicati:

a) il quantitativo di biocarburanti da immettere in consumo ai sensi dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nonché la quantità di energia solare, eolica, termica o fotovoltaica da assicurare mediante impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;

b) la pianificazione delle superfici, anche forestali, e delle coltivazioni necessarie ad assicurare la produzione di cui alla lettera *a)*, nonché la pianificazione, nell'osservanza rigorosa dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali destinate alla produzione di energia eolica, solare, termica o fotovoltaica da impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati.

c) i criteri e le modalità per accedere agli incentivi a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;

d) gli interventi finalizzati allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.

ART. 9.

(Credito d'imposta).

1. Alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dall'anno 2014 un contributo in forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che hanno per oggetto investimenti che fruiscono di un credito di imposta.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta, con proprio decreto, un regolamento con il quale sono determinate le tipologie di investimento ammesse al credito d'imposta e le modalità per accedervi.

ART. 10.

(Riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle città).

Al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle città e del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto fatto l'11 dicembre 1987 e reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano le disposizioni per assicurare l'impiego di biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici a qualsiasi titolo utilizzati, in misura non inferiore al 30 per cento per gli anni 2014-2019 e non inferiore al 50 per cento a partire dall'anno 2020.

2. Ai proprietari, ad esclusione dei proprietari di un'immobile adibito a prima abitazione, di edifici privati che dimo-

strano in maniera documentata l'impiego di biocarburante per fini energetici o di riscaldamento per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta municipale propria almeno pari al 20 per cento.

ART. 11.

(Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola).

1. A partire dal 1° gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola, finalizzato al sostegno di programmi, ricerche e iniziative di promozione della produzione e di utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Lo stanziamento triennale relativo al Fondo di cui al presente articolo è determinato con la legge di stabilità annuale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta, con proprio decreto un regolamento che stabilisce la modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

